

Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come Membro il Socio che fra i non eletti nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il subentrante conserva il diritto a permanere nell'ufficio di Consigliere per il 2° biennio, nel caso in cui il Consigliere uscente sia stato in carica per un solo biennio o per un periodo inferiore.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:

- a) sviluppa l'attività della Società, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini della Società;
- b) amministra i beni della Società ed autorizza le spese;
- c) promuove ed organizza il Congresso Nazionale della Società e le altre Riunioni Scientifiche;

- d) propone il nominativo presso tutti gli organismi nazionali ed esteri presso i quali è prevista la presenza di un rappresentante biochimico (Ministeri, C.N.R., Commissioni Ministeriali, Associazioni internazionali di Biochimica, etc.), la nomina del quale per legge o per consuetudine viene fatta da tali organismi, sentite le specifiche organizzazioni o Società;
- e) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
- g) propone all'Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della Società per l'anno successivo;
- h) propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci;
- i) propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari, indicandone la motivazione;
- l) propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione;
- m) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o per morosità.

Art. 11 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente rappresenta la Società, dispone della firma della Società, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede. Promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.



*Ornella Sansone*

Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

Art. 12 - Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-Presidente in caso di vacanza della carica di Presidenza, assume tale incarico pro tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

Art. 13 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci.

Art. 14 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Collegio dei

Revisori dei Conti per il parere.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori di Conti controlla la regolarità degli Atti amministrativi della Società, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.


Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da Socio in base all'art. 5.

Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali e consultive.

Art. 17 - In seno alla Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare è consentita la costituzione di "Sezioni" regionali o interregionali e di "Gruppi".

L'istituzione delle Sezioni avviene su proposta del Consiglio Direttivo, secondo criteri geografici, e viene sottoposta alla approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

I Gruppi riuniscono Soci con comuni e specifici interessi di ricerca. Essi vengono approvati dall'Assemblea Generale su proposta del



*Ornella Neri*

Consiglio Direttivo. Le domande di costituzione dei Gruppi vanno rivolte al Consiglio Direttivo da almeno cinquanta Soci.

Le Sezioni e i Gruppi sono coordinati da un Coordinatore, eletto dai rispettivi componenti.

In analogia a quanto in vigore per il Consiglio Direttivo, la durata del mandato dei Coordinatori delle Sezioni e dei Gruppi è di due anni, rinnovabile una sola volta.

Il mandato ha inizio il 1° Gennaio dell'anno successivo all'elezione.

La carica di Coordinatore di Sezione o di Gruppo è incompatibile con altri incarichi nell'interno della Società, quali: membro del Consiglio Direttivo, membro del Collegio dei Probiviri, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Coordinatori sottopongono, con tre mesi di anticipo, all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare ogni anno.

Art. 18 - La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con quote pagate dai Soci;
- con i contributi dei Soci sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazione ed ogni altro provento destinato all'attività;
- con contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti.

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Società;

- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Art. 19 - Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell'Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice - entro trenta giorni - un'altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - Un regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il regolamento può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto al



*Brucella Ray*

voto.

Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. A seguito dello scioglimento della Società, l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio della Società.

Art. 22 - Il Congresso Nazionale della Società si svolge annualmente, salvo casi eccezionali che ne suggeriscano il rimando.

Il Consiglio Direttivo indica la sede, designa il Comitato Organizzatore e il Comitato Scientifico. Indica inoltre i temi scientifici del Congresso e le linee generali dell'organizzazione.

*Lucretia Bani*



Registrato in Roma addì 22 giugno 2001

Numero Serie

Il Procuratore f.to

Copia autentica scritta in otto fogli per

pagine sedici in conformità dell'originale

e dell'allegato firmata a norma di legge

rilasciata dalla dott.ssa Mariateresa ANTONUGGI

Notaio in Roma per un causeu'lo

Roma - 7 SETTEMBRE 2001

